



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

La nozione di “prova nuova” nella revoca della confisca di prevenzione
nota a Cass., Sez. Un., 22 gennaio 2025, n. 2648

La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, con sentenza n. 2648, depositata il 22 gennaio 2026, ha affrontato una questione di rilevante importanza sistemica: la definizione di “prova nuova” ai fini della revoca della confisca di prevenzione prevista dall’art. 7 della legge n. 1423 del 1956.

Il contrasto rimesso alle Sezioni Unite riguardava la possibilità di ricomprendere, tra le prove nuove rilevanti ai fini della revoca, anche quelle preesistenti al procedimento di prevenzione, astrattamente deducibili ma non dedotte, secondo un modello analogo a quello della revisione penale ex art. 630 c.p.p., ovvero se dovesse invece prevalere un’interpretazione più restrittiva, limitata alle sole prove sopravvenute.

Già nell’informazione provvisoria era emersa con chiarezza la soluzione accolta. Nella sentenza in commento, tale opzione viene ribadita in termini netti: la prova nuova deducibile in sede di revoca è esclusivamente quella sopravvenuta alla definizione del procedimento di prevenzione. Il principio di diritto è formulato in modo categorico:

«La revoca della confisca di prevenzione a norma dell’art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in detta sede, non siano stati dedotti, in assenza di cause di forza maggiore», da intendersi come evento di fatto “irresistibile e inevitabile”

Il caso

La questione trae origine dai ricorsi proposti dagli eredi di un soggetto deceduto nel 2021, avverso il decreto della Corte d’appello di Catania che aveva confermato la

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



confisca dei beni disposta nel 2014, in ragione della sua presunta appartenenza ad una associazione mafiosa. Gli eredi avevano chiesto la revoca della confisca, sostenendo che nuove prove dimostrassero l'assenza di pericolosità sociale del de cuius e la lecita provenienza dei beni confiscati.

Sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano rigettato l'istanza, ritenendo che le prove addotte non potessero qualificarsi come "nuove", trattandosi di elementi già esistenti al tempo del procedimento di prevenzione e non dedotti, in mancanza di una causa di forza maggiore che ne avesse impedito la produzione.

Prova nuova e forza maggiore

Le Sezioni Unite chiariscono innanzitutto che la negligenza difensiva non integra una causa di forza maggiore e che eventuali difficoltà organizzative sono superabili con l'ordinaria diligenza. Richiamando una giurisprudenza costante, la Corte ribadisce che l'inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore, a qualunque causa ascrivibile, non può essere ricondotto alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che presuppongono forze impeditive non altrimenti vincibili.

Il principio viene applicato con riferimento all'esclusione dal novero delle prove nuove di un decreto con cui, in altro procedimento, la Corte d'appello aveva escluso la pericolosità qualificata di un soggetto con cui il prevenuto avrebbe intrattenuto rapporti rilevanti. Poiché tale decreto era stato emesso prima della decisione nel procedimento di prevenzione, esso costituiva una prova deducibile ma non dedotta; né assume rilievo la giustificazione addotta dalla difesa circa l'impossibilità di monitorare procedimenti relativi a soggetti terzi.

- La nozione di forza maggiore adottata dalla Corte, definita in termini di evento irresistibile e inevitabile, introduce un criterio di valutazione estremamente rigido, poco sensibile alle concrete dinamiche del procedimento di prevenzione. In un contesto caratterizzato da un significativo squilibrio informativo tra accusa e difesa, da un ampio ricorso a presunzioni e da frequenti difficoltà di accesso alle fonti di prova, l'esclusione aprioristica di ogni rilevanza delle difficoltà oggettive rischia di ridurre la valutazione alla sola diligenza difensiva, prescindendo dal contesto in cui essa avrebbe dovuto esplicitarsi.

Sentenze assolutorie sopravvenute

Un ulteriore passaggio della sentenza riguarda il valore delle sentenze assolutorie sopravvenute alla definizione del procedimento di prevenzione. Tali decisioni costituiscono certamente prove nuove e, come tali, deducibili in sede di revocazione; tuttavia, nel caso di specie, la Corte le ritiene non decisive, trattandosi di sentenze non ancora irrevocabili.

In via generale secondo le Sezioni Unite, solo una sentenza definitiva di assoluzione, purché non sia fondata su cause estintive del reato, impedisce di assumere il medesimo fatto come indice di pericolosità qualificata.

Anche sotto questo profilo, la Corte enfatizza l'onere di specificità gravante sulla difesa, la quale avrebbe dovuto indicare puntualmente le ragioni di fatto contenute nella sentenza assolutoria non definitiva idonee a porsi in insanabile contrasto con l'accertamento definitivo dell'appartenenza mafiosa compiuto nel procedimento di prevenzione.

La posizione degli eredi

Quando l'istanza di revoca è proposta dagli eredi, questi subentrano integralmente nella posizione giuridica del de cuius. Ne consegue che la verifica circa la colpevolezza o meno della mancata deduzione delle prove deve essere riferita alla condotta processuale del prevenuto e che la morte non può riaprire spazi istruttori o facoltà ormai definitivamente precluse.



- Questa impostazione presenta profili problematici. Gli eredi subiscono una misura ablativa che incide direttamente sul loro patrimonio, pur non avendo avuto alcuna possibilità di incidere sul procedimento originario. La morte del prevenuto, evento per definizione non imputabile, finisce così per cristallizzare definitivamente il giudicato di prevenzione, anche in presenza di elementi che avrebbero potuto condurre a un diverso esito.

Revocazione della confisca e revisione penale

Il raffronto tra revocazione della confisca di prevenzione e revisione penale occupa un ruolo centrale nell'argomentazione delle Sezioni Unite.

La Corte riconosce l'esistenza di un "substrato comune" tra i due istituti, individuato nella comune funzione di rimuovere ex tunc un provvedimento affetto da un vizio genetico e nel loro collegamento al principio costituzionale della riparazione dell'errore giudiziario.

Tuttavia, tale riconoscimento rimane in larga misura astratto. L'enfasi posta sulla diversità dei beni giuridici tutelati – la libertà personale nella revisione, la proprietà nella revocazione – conduce a un restringimento marcato dell'ambito delle prove deducibili in sede di revoca. Ne risulta una compressione significativa della funzione correttiva dell'istituto.

Natura non penale della confisca e profili convenzionali

La sentenza ribadisce la natura non penale della confisca di prevenzione, richiamando orientamenti costituzionali, di legittimità e convenzionali ormai consolidati, nonché la giurisprudenza della Corte EDU, in particolare la sentenza *Garofalo* del 21 giugno 2025, che ha qualificato la confisca come misura di carattere ripristinatorio rispetto all'arricchimento ingiustificato.

Tale qualificazione, tuttavia, non esaurisce il problema sul piano convenzionale. Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la natura



penale o meno di una misura non dipende dalla sua qualificazione formale nell'ordinamento interno, ma da una valutazione sostanziale fondata sui criteri elaborati a partire dalla sentenza *Engel*. Anche laddove la confisca di prevenzione non venga ricondotta all'area penale in senso stretto, essa è comunque idonea a produrre effetti incisivi e afflittivi, tali da esigere garanzie procedurali effettive, essendo equiparabili a quelli della misura di sicurezza prevista dall'articolo 240 comma 2 del codice penale.

Sotto il profilo dell'art. 6 CEDU, la progressiva restrizione degli strumenti di emendabilità dell'errore giudiziario solleva dubbi in ordine all'effettività del diritto di accesso a un giudice e alla reale funzionalità del rimedio previsto dall'ordinamento. Un mezzo di impugnazione che, pur formalmente esistente, risulti nella prassi utilizzabile solo in ipotesi del tutto eccezionali rischia di assumere un carattere meramente simbolico, difficilmente conciliabile con l'esigenza convenzionale di rimedi effettivi.

Ancora più delicato è il profilo relativo all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, che tutela il diritto al pacifico godimento dei beni. La confisca di prevenzione costituisce un'ingerenza particolarmente intensa in tale diritto, potendo comportare la perdita definitiva dell'intero patrimonio anche in assenza di una condanna penale. Secondo la giurisprudenza di Strasburgo, una simile ingerenza può ritenersi compatibile con la Convenzione solo se proporzionata e sorretta da un equo bilanciamento tra interesse pubblico e diritti individuali.

La proporzionalità dell'ingerenza non può tuttavia essere valutata esclusivamente con riferimento al momento genetico dell'adozione della misura, ma deve estendersi anche alla possibilità di rimuoverla qualora emergano elementi idonei a metterne in discussione i presupposti. In questa prospettiva, una nozione eccessivamente restrittiva di prova nuova rischia di compromettere l'equilibrio richiesto dall'art. 1



del Protocollo, rendendo di fatto irreversibile una misura che incide in modo radicale sul diritto di proprietà.

Il trattamento riservato agli eredi accentua ulteriormente tali criticità. Essi subiscono un'ingerenza patrimoniale diretta, pur non avendo avuto alcuna possibilità di partecipare al procedimento originario né di incidere sulle scelte difensive del prevenuto. La totale chiusura degli spazi di deduzione probatoria nei loro confronti solleva seri dubbi di compatibilità tanto con la tutela del diritto di proprietà quanto con il diritto di accesso a un giudice in grado di esaminare nel merito le loro doglianze.

Stabilità del giudicato e verità materiale

L'impianto argomentativo della sentenza si fonda sulla valorizzazione della stabilità del giudicato. Tale esigenza, comprensibile nell'ottica di garantire certezza del diritto ed effettività dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, viene tuttavia perseguita attraverso una significativa compressione degli strumenti di correzione dell'errore giudiziario.

La limitazione stringente della nozione di prova nuova rischia di precludere la possibilità di rimediare a decisioni erranee anche in presenza di elementi probatori potenzialmente decisivi, solo perché non dedotti tempestivamente. In tal modo, la stabilità del giudicato tende a trasformarsi da garanzia in valore autosufficiente, sganciato dalla sua funzione di presidio della giustizia sostanziale.

Conclusioni

La sentenza delle Sezioni Unite n. 2648 del 2025 si colloca in una linea di continuità giurisprudenziale che rafforza l'autonomia e la stabilità del sistema delle misure di prevenzione. Essa offre una risposta chiara al quesito interpretativo sulla nozione di prova nuova, ma lo fa al prezzo di una drastica riduzione degli spazi di emendabilità dell'errore giudiziario.



Alla luce dei profili convenzionali esaminati, emerge il rischio che la confisca di prevenzione, pur formalmente qualificata come misura non penale, finisca per sottrarsi a un controllo effettivo di proporzionalità e di giustizia sostanziale.

In un sistema in cui la confisca assume un ruolo sempre più centrale e pervasivo, una riflessione sul rafforzamento delle garanzie procedurali appare non solo opportuna, ma necessaria, affinché il bilanciamento tra sicurezza collettiva e diritti fondamentali non si risolva in una sistematica compressione di questi ultimi.

Roma, 6 febbraio 2026

L'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione